Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2022/0167(COD)

24.3.2023

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Relatore per parere: Sergey Lagodinsky

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede il reperimento e l'identificazione rapidi dei beni strumentali e dei proventi di reato, e dei beni di sospetta origine criminale. Tali proventi, beni strumentali e beni dovrebbero essere congelati per impedirne la sparizione, e dovrebbero poi essere confiscati alla conclusione del procedimento penale. Un sistema efficace di recupero dei beni richiede inoltre una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati per mantenerne il valore, per lo Stato o ai fini della restituzione alle vittime.	(3) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede il reperimento e l'identificazione rapidi dei beni strumentali e dei proventi di reato, e dei beni di sospetta origine criminale. Tali proventi, beni strumentali e beni dovrebbero essere congelati per impedirne la sparizione, e dovrebbero poi essere confiscati alla conclusione del procedimento penale. Un sistema efficace di recupero dei beni richiede inoltre una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati per mantenerne il valore, per lo Stato o ai fini della restituzione alle vittime. ***Fintanto che una decisione giudiziaria non ha stabilito il risarcimento e/o la restituzione, l'importo ottenuto a seguito dell'esecuzione del provvedimento di confisca o della destinazione dei beni confiscati dovrebbe essere trasferito, ove applicabile, sul conto bancario della vittima.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) In funzione delle circostanze e nel pieno rispetto del diritto delle vittime al risarcimento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di

interesse pubblico o sociale. Qualora esistano già legislazioni nazionali specifiche che prevedono il riutilizzo diretto o indiretto dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale, nonché misure adottate per la loro gestione, al fine di rafforzare lo Stato di diritto e la partecipazione della società civile nella lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri interessati possono farvi riferimento nelle loro strategie nazionali in materia di recupero dei beni.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Anche altri reati commessi nel contesto di organizzazioni criminali hanno un ruolo centrale nella generazione di introiti e nel dar origine ad altri illeciti, anche gravi e di natura transnazionale. Tali reati dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui sono commessi nel contesto di un'organizzazione criminale. La contraffazione e pirateria di prodotti è legata al riciclaggio di denaro e alla falsificazione di atti, e minaccia il funzionamento del mercato unico e la concorrenza leale. Il traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, è anch'esso spesso interconnesso con il riciclaggio e costituisce un'importante fonte di finanziamento per i gruppi di criminalità organizzata. La falsificazione di atti amministrativi e il traffico di atti amministrativi falsificati, compresi documenti bancari o documenti di identificazione, sono strumenti chiave per il riciclaggio, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e per questo motivo dovrebbero rientrare nell'ambito di	(10) Anche altri reati commessi nel contesto di organizzazioni criminali hanno un ruolo centrale nella generazione di introiti e nel dar origine ad altri illeciti, anche gravi e di natura transnazionale. Tali reati dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui sono commessi nel contesto di un'organizzazione criminale. La contraffazione e pirateria di prodotti è legata al riciclaggio di denaro e alla falsificazione di atti, e minaccia il funzionamento del mercato unico e la concorrenza leale. Il traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, è anch'esso spesso interconnesso con il riciclaggio e costituisce un'importante fonte di finanziamento per i gruppi di criminalità organizzata. ***Ciò vale anche per il commercio illegale e il traffico di specie animali e vegetali protette, nonché di parti di esse o di prodotti derivati.*** La falsificazione di atti amministrativi e il traffico di atti amministrativi falsificati, compresi documenti bancari o documenti di identificazione, sono strumenti chiave

applicazione della direttiva. Altri reati spesso commessi nell'ambito di gruppi di criminalità organizzata includono l'omicidio volontario o lesioni personali gravi, come pure il traffico illecito di organi e tessuti umani, che sono una fonte di reddito per tali gruppi quando sono perpetrati su commissione e nel contesto di intimidazioni e tratta di esseri umani. Analogamente, il rapimento, il sequestro o la presa di ostaggi, come pure il racket e le estorsioni, sono utilizzati come fonte di reddito tramite la riscossione di riscatti oppure come tattica di intimidazione contro gli avversari. La rapina organizzata o a mano armata è una delle forme più comuni di reato con cui i gruppi di criminalità organizzata ottengono profitti, e viene spesso commessa in congiunzione con altri reati, in particolare il traffico di armi da fuoco. Analogamente, il traffico di veicoli rubati non solo può generare profitti, ma rappresenta anche un reato che permette di procacciarsi i beni strumentali per commetterne altri. È inoltre fondamentale includere nell'ambito di applicazione della direttiva i reati fiscali nella misura in cui siano commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, poiché questa specifica fattispecie genera profitto, specialmente se ha luogo in un contesto transnazionale. Tecniche tipiche impiegate per commettere frode o evasione fiscale consistono nell'avvalersi di strutture societarie transnazionali o di modalità simili per ottenere in modo fraudolento agevolazioni fiscali e rimborsi, celare beni o profitti, mescolare profitti e beni legali con profitti e beni illeciti o trasferirli ad altre entità all'estero per mascherarne l'origine o la titolarità (effettiva).

per il riciclaggio, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e per questo motivo dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Altri reati spesso commessi nell'ambito di gruppi di criminalità organizzata includono l'omicidio volontario o lesioni personali gravi, come pure il traffico illecito di organi e tessuti umani, che sono una fonte di reddito per tali gruppi quando sono perpetrati su commissione e nel contesto di intimidazioni e tratta di esseri umani. Analogamente, il rapimento, il sequestro o la presa di ostaggi, come pure il racket e le estorsioni, sono utilizzati come fonte di reddito tramite la riscossione di riscatti oppure come tattica di intimidazione contro gli avversari. La rapina organizzata o a mano armata è una delle forme più comuni di reato con cui i gruppi di criminalità organizzata ottengono profitti, e viene spesso commessa in congiunzione con altri reati, in particolare il traffico di armi da fuoco. Analogamente, il traffico di veicoli rubati non solo può generare profitti, ma rappresenta anche un reato che permette di procacciarsi i beni strumentali per commetterne altri. È inoltre fondamentale includere nell'ambito di applicazione della direttiva i reati fiscali nella misura in cui siano commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, poiché questa specifica fattispecie genera profitto, specialmente se ha luogo in un contesto transnazionale. Tecniche tipiche impiegate per commettere frode o evasione fiscale consistono nell'avvalersi di strutture societarie transnazionali o di modalità simili per ottenere in modo fraudolento agevolazioni fiscali e rimborsi, celare beni o profitti, mescolare profitti e beni legali con profitti e beni illeciti o trasferirli ad altre entità all'estero per mascherarne l'origine o la titolarità (effettiva).

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per poter bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nasconderne l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il concetto di "bene" che può essere sottoposto a congelamento e confisca. Tale concetto dovrebbe comprendere i documenti o gli strumenti legali comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni oggetto del congelamento o della confisca, compresi, ad esempio, strumenti finanziari o documenti che possono far sorgere diritti di credito e di norma si trovano in possesso della persona interessata dalle procedure in questione, così come fondi fiduciari. La presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti procedure nazionali per la tenuta dei documenti legali o degli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni applicate dalle autorità nazionali o dagli organismi pubblici competenti conformemente al diritto nazionale. La definizione dovrebbe coprire tutte le forme di beni, incluse le cripto-attività.	(12) Per poter bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nasconderne l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il concetto di "bene" che può essere sottoposto a congelamento e confisca. Tale concetto dovrebbe comprendere i documenti o gli strumenti legali***, in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale,*** comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni oggetto del congelamento o della confisca, compresi, ad esempio, strumenti finanziari o documenti che possono far sorgere diritti di credito e di norma si trovano in possesso della persona interessata dalle procedure in questione, così come fondi fiduciari. La presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti procedure nazionali per la tenuta dei documenti legali o degli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni applicate dalle autorità nazionali o dagli organismi pubblici competenti conformemente al diritto nazionale. La definizione dovrebbe coprire tutte le forme di beni, incluse le cripto-attività.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per svolgere efficacemente le indagini per il reperimento dei beni, e per rispondere velocemente alle richieste transfrontaliere, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso alle informazioni che consentono loro di	(17) Per svolgere efficacemente le indagini per il reperimento dei beni, e per rispondere velocemente alle richieste transfrontaliere, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso alle informazioni che consentono loro di

stabilire l'esistenza, il possesso o il controllo di beni che possono diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero quindi avere accesso a dati rilevanti quali dati fiscali, registri anagrafici nazionali delle persone fisiche, banche dati commerciali e informazioni sulla sicurezza sociale. Dovrebbero essere incluse anche le informazioni investigative, nella misura in cui dati come quelli riguardanti il casellario giudiziale, i veicoli fermati, le perquisizioni e precedenti azioni giudiziarie come provvedimenti di congelamento o sequestro di denaro contante possono essere utili per identificare i beni rilevanti. La possibilità di consultare tali informazioni dovrebbe essere soggetta a specifiche garanzie che impediscano di abusare dei diritti di accesso. Tali garanzie dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. L'accesso ***diretto e immediato*** alle informazioni in questione non impedisce agli Stati membri di assoggettare tale accesso a garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto, al tempo stesso, della necessità di consentire agli uffici per il recupero dei beni di rispondere rapidamente alle richieste transfrontaliere. ***L'applicazione delle garanzie procedurali per l'accesso alle banche dati non dovrebbe incidere sulla capacità degli uffici per il recupero dei beni di rispondere a richieste di altri Stati membri, specialmente se urgenti.*** L'accesso alle banche dati e ai registri rilevanti ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere complementare all'accesso alle informazioni sui conti bancari ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

stabilire l'esistenza, il possesso o il controllo di beni che possono diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero quindi avere accesso a dati rilevanti quali dati fiscali, registri anagrafici nazionali delle persone fisiche, banche dati commerciali e informazioni sulla sicurezza sociale. Dovrebbero essere incluse anche le informazioni investigative, nella misura in cui dati come quelli riguardanti il casellario giudiziale, i veicoli fermati, le perquisizioni e precedenti azioni giudiziarie come provvedimenti di congelamento o sequestro di denaro contante possono essere utili per identificare i beni rilevanti. La possibilità di consultare tali informazioni dovrebbe essere soggetta a specifiche garanzie che impediscano di abusare dei diritti di accesso***, ivi compresa l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, ove richiesto dal diritto nazionale***. Tali garanzie dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. ***L'accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni dovrebbe essere quanto più diretto possibile, nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali.*** L'accesso ***senza indugio*** alle informazioni in questione non impedisce agli Stati membri di assoggettare tale accesso a garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, ***come ad esempio l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria,*** tenendo debitamente conto, al tempo stesso, della necessità di consentire agli uffici per il recupero dei beni di rispondere rapidamente alle richieste transfrontaliere. L'accesso alle banche dati e ai registri rilevanti ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere complementare all'accesso alle informazioni sui conti bancari ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del

Parlamento europeo e del Consiglio[25].

[23] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

[24] Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

[25] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

[23] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

[24] Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

[25] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La confisca determina la privazione definitiva di un bene. Tuttavia, la custodia di un bene può essere un prerequisito per la confisca ed è spesso essenziale per l'efficace esecuzione di un provvedimento di confisca. Il bene è custodito mediante congelamento. Al fine di prevenire la dispersione dei beni prima che un	(20) La confisca determina la privazione definitiva di un bene. Tuttavia, la custodia di un bene può essere un prerequisito per la confisca ed è spesso essenziale per ***il corretto reperimento dei proventi e di altri beni derivanti direttamente o indirettamente da condotte criminose, nonché*** per l'efficace esecuzione di un

provvedimento di congelamento possa essere emesso, le autorità competenti degli Stati membri, compresi gli uffici per il recupero dei beni, dovrebbero poter essere autorizzate ad attivarsi immediatamente per mettere al sicuro tali beni.

provvedimento di confisca. Il bene è custodito mediante congelamento. Al fine di prevenire la dispersione dei beni prima che un provvedimento di congelamento possa essere emesso, le autorità competenti degli Stati membri, compresi gli uffici per il recupero dei beni, dovrebbero poter essere autorizzate ad attivarsi immediatamente per mettere al sicuro tali beni. ***Al fine di adottare tali misure con la dovuta diligenza, in modo proporzionato e adeguato nonché senza indebito ritardo, le suddette autorità competenti dovrebbero disporre di personale sufficiente e qualificato come pure della capacità di cooperare sia a livello nazionale, tra le autorità competenti, che a livello transfrontaliero.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Considerata la limitazione al diritto di proprietà imposta dai provvedimenti di congelamento, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale conseguente confisca. ***Ne può discendere l'obbligo per l'***autorità giudiziaria nazionale ***di*** verificare che lo scopo di prevenire la dispersione dei beni sia sempre attuale.	(21) Considerata la limitazione al diritto di proprietà imposta dai provvedimenti di congelamento, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale conseguente confisca. ***Qualora il provvedimento di congelamento sia stato emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, è opportuno garantire un riesame da parte dell'***autorità giudiziaria nazionale***, per*** verificare che lo scopo di prevenire la dispersione dei beni sia sempre attuale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I provvedimenti di congelamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l'intero procedimento, purché al termine di quest'ultimo sia reso disponibile per l'effettiva esecuzione del provvedimento di confisca. Nell'ambito di un procedimento penale, i beni possono essere congelati anche in vista di una loro possibile conseguente restituzione o al fine di garantire ***il*** risarcimento ***dei*** danni causati da un reato.	(22) I provvedimenti di congelamento dovrebbero ***comprendere misure atte a preservare e ottimizzare il valore dei beni in questione fino alla loro destinazione e*** lasciare impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l'intero procedimento, purché al termine di quest'ultimo sia reso disponibile per l'effettiva esecuzione del provvedimento di confisca. Nell'ambito di un procedimento penale, i beni possono essere congelati anche in vista di una loro possibile conseguente restituzione o al fine di garantire ***i diritti delle vittime al*** risarcimento ***e alla restituzione in relazione ai*** danni causati da un reato.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa. L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato ***o*** imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l'imputato non dispone di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile qualora ***sia stato*** accertato che i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un	(24) La pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa. L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato***,*** un imputato ***o un condannato***, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l'imputato non dispone di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile qualora ***un'autorità giudiziaria nazionale abbia*** accertato che i terzi ***sapevano o avrebbero dovuto sapere che i beni erano direttamente o indirettamente riconducibili a condotte criminose, oppure*** sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni

importo in denaro significativamente ***inferiore*** al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche, senza pregiudizio del diritto dei terzi di essere ascoltati, compreso il diritto di rivendicare la proprietà del bene interessato. ***In ogni caso*** è opportuno che le disposizioni in questione non incidano sui diritti dei terzi in buona fede.

aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente ***sproporzionato*** rispetto al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche, senza pregiudizio del diritto dei terzi di essere ascoltati, compreso il diritto di rivendicare la proprietà del bene interessato. È opportuno che le disposizioni in questione non incidano sui diritti dei terzi in buona fede. ***Inoltre, nel caso in cui i proventi materiali o i beni materiali trasferiti derivino direttamente da una condotta criminosa, l'onere di dimostrare che l'acquisto dei beni confiscati è avvenuto in buona fede e con la dovuta diligenza dovrebbe spettare all'interessato avente una stretta affiliazione di natura familiare o commerciale con l'indagato o con l'imputato.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La confisca dovrebbe essere possibile anche quando un'autorità giudiziaria è convinta che i beni strumentali, i proventi o i beni in questione derivino da condotta criminosa, ma una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato, oppure perché l'indagato o imputato non può essere considerato responsabile in virtù di immunità o amnistia come previsto dal diritto nazionale. ***Lo stesso dovrebbe valere nei casi in cui i termini stabiliti dal diritto nazionale siano prescritti, laddove tali termini non siano sufficientemente estesi da consentire un'efficace indagine ed***	(26) La confisca dovrebbe essere possibile anche quando un'autorità giudiziaria è convinta***, sulla base di tutti gli elementi di prova presentati,*** che i beni strumentali, i proventi o i beni in questione derivino da condotta criminosa, ma una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato, oppure perché l'indagato o imputato non può essere considerato responsabile in virtù di immunità o amnistia come previsto dal diritto nazionale ***o internazionale***. In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo qualora l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino gli elementi

esercizio dell'azione penale riguardo ai reati rilevanti. In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo qualora l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino ***tutti*** gli elementi del reato. Per motivi di proporzionalità, la confisca di beni senza che il loro titolare abbia subito una condanna dovrebbe essere limitata ai casi di reati gravi. Il diritto dell'interessato di essere informato del procedimento e farsi rappresentare da un difensore non dovrebbe essere messo in pericolo.	***portanti del reato e che i beni da confiscare siano di provenienza illegale***. ***Se le verifiche volte a stabilire l'origine illegale dei beni da confiscare hanno luogo nell'ambito di un procedimento penale, l'onere della prova dovrebbe spettare al pubblico ministero.*** Per motivi di proporzionalità, la confisca di beni senza che il loro titolare abbia subito una condanna dovrebbe essere limitata ai casi di reati gravi ***e solo laddove i beni strumentali, i proventi o i beni siano collegati al reato***. ***Per determinare tale collegamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso.*** Il diritto dell'interessato di essere informato del procedimento e farsi rappresentare da un difensore non dovrebbe essere messo in pericolo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Ai fini della presente direttiva, per malattia si dovrebbe intendere l'impedimento dell'indagato o dell'imputato a comparire nel procedimento penale per un periodo prolungato e, di conseguenza, l'impossibilità di proseguire il procedimento.	(27) Ai fini della presente direttiva, per malattia si dovrebbe intendere l'impedimento dell'indagato o dell'imputato***, convalidato da un certificato medico verificabile,*** a comparire nel procedimento penale***, anche a distanza,*** per un periodo prolungato e, di conseguenza, l'impossibilità di proseguire il procedimento ***oltre un certo termine***.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Data la natura intrinsecamente opaca della criminalità organizzata, non è	(28) Data la natura intrinsecamente opaca della criminalità organizzata, non è

sempre possibile collegare i beni derivanti da attività criminali a uno specifico reato e confiscare tali beni. In tali situazioni, la confisca dovrebbe essere possibile a determinate condizioni, in particolare se i beni sono congelati sulla base di un sospetto di reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, se tali reati possono produrre considerevoli vantaggi economici o se l'autorità giudiziaria è convinta che i beni congelati derivino da attività illecite svolte nel contesto di un'organizzazione criminale. Tali condizioni dovrebbero garantire che la confisca di beni non legati a uno specifico reato per il quale il proprietario è stato condannato sia limitata alle attività illecite di organizzazioni criminali che sono di natura grave e che possono generare considerevoli vantaggi economici. Nel determinare se ***un reato possa*** produrre vantaggi considerevoli, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ***ad esso inerenti,*** esaminando anche se ***le attività criminali*** siano state commesse con l'intento di generare profitti leciti ingenti. ***Se l'essere convinta della commissione del reato non dovrebbe essere un presupposto per*** l'autorità giudiziaria***, essa*** deve ***invece*** essere certa che il bene in questione derivi da ***un reato***. Nel determinare se il bene in questione derivi o meno da attività criminali, le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, compreso il fatto che il bene sia considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del proprietario. Gli Stati membri dovrebbero allora richiedere e concedere al proprietario del bene l'effettiva possibilità di dimostrare che il bene in questione deriva da attività lecite.

sempre possibile collegare i beni derivanti da attività criminali a uno specifico reato e confiscare tali beni. In tali situazioni, la confisca dovrebbe essere possibile a determinate condizioni, in particolare se i beni sono congelati sulla base di un sospetto di reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale ***o in connessione a essa***, se tali reati possono produrre considerevoli vantaggi economici o se l'autorità giudiziaria è convinta che i beni congelati derivino da attività illecite svolte nel contesto di un'organizzazione criminale ***o in connessione a essa***. Tali condizioni dovrebbero garantire che la confisca di beni non legati a uno specifico reato per il quale il proprietario è stato condannato sia limitata alle attività illecite di organizzazioni criminali***, o svolte in connessione a essa,*** che sono di natura grave e che possono generare considerevoli vantaggi economici. Nel determinare se ***le attività criminali possano*** produrre vantaggi considerevoli, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ***delle condotte criminose***, esaminando anche se siano state commesse con l'intento di generare profitti leciti ingenti ***o di privare terzi di una parte sostanziale dei loro diritti***. L'autorità giudiziaria deve essere certa che il bene in questione derivi da ***condotte criminose***. ***In tale contesto specifico, dovrebbe essere tenuto in considerazione il ruolo di persone politicamente esposte nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche o in attività di favoreggiamento e complicità, in particolare quando le strutture sono finanziate, almeno in parte, da autorità pubbliche dell'Unione o di paesi terzi.*** Nel determinare se il bene in questione derivi o meno da attività criminali, le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, compreso il fatto che il bene sia considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del proprietario. Gli Stati membri dovrebbero allora richiedere e concedere

al proprietario del bene l'effettiva possibilità di dimostrare***, entro un termine ragionevole,*** che il bene in questione deriva da attività lecite.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Onde garantire che i beni che sono o che possono essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci. Tali misure dovrebbero includere una valutazione sistematica del modo in cui preservare al meglio e ottimizzare il valore dei beni prima dell'adozione di misure di congelamento, mediante una procedura denominata anche "pianificazione pre-sequestro".	(29) Onde garantire che i beni che sono o che possono essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci***, a meno che l'urgenza di un caso non imponga di rinunciare a tali misure***. Tali misure dovrebbero includere una valutazione sistematica del modo in cui preservare al meglio e ottimizzare il valore dei beni prima dell'adozione di misure di congelamento, mediante una procedura denominata anche "pianificazione pre-sequestro". ***L'eventuale decisione da parte delle autorità competenti di rinunciare a tale valutazione dei costi è debitamente giustificata.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette ***e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette***, ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[50], come pure reati connessi all'inquinamento provocato dalle navi ai sensi della direttiva 2005/35/CE	m) criminalità ambientale, compresi il ***commercio e il*** traffico illecito di specie animali ***e vegetali*** protette***, ivi compresi parti di esse o prodotti derivati***, ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure reati connessi all'inquinamento provocato dalle navi ai sensi della direttiva 2005/35/CE

modificata dalla direttiva 2009/123/CE[51];	modificata dalla direttiva 2009/123/CE;
[50] Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).	[50] Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
[51] Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).	[51] Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;	(2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti***, in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale,*** che attestano un titolo o un diritto su tale bene;

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) "pubblico interessato": le persone interessate o che potrebbero essere interessate dai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva; ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, o che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto

	nazionale si considerano portatrici di un interesse;

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "titolare effettivo": il titolare effettivo quale definito ***all'articolo 3, punto 6, della*** direttiva (UE) 2015/849[55];	(10) "titolare effettivo": il titolare effettivo quale definito ***alla*** direttiva (UE) 2015/849[55];
[55] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	[55] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni ***che possono diventare o che sono oggetto di*** un provvedimento di congelamento o confisca nell'ambito di un procedimento penale.	1. Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni ***in riferimento a*** un provvedimento di congelamento o confisca nell'ambito di un procedimento penale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le indagini per il reperimento dei beni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate per garantire la restituzione e il risarcimento, in particolare nei confronti delle vittime, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso ***immediato e diretto*** alle informazioni indicate in appresso, nella misura in cui esse siano necessarie ai fini del reperimento e dell'identificazione di proventi, beni strumentali e beni:	1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso ***senza indugio, conformemente al diritto nazionale, anche, se necessario, tramite un provvedimento di un'autorità giudiziaria, se così previsto dal diritto nazionale,*** alle informazioni indicate in appresso, nella misura in cui esse siano necessarie ai fini del reperimento e dell'identificazione di proventi, beni strumentali e beni:

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano contenute in banche dati o registri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle con altri mezzi.	2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano contenute in banche dati o registri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle con altri mezzi ***conformemente al diritto nazionale, fra cui, se necessario, un provvedimento di***

	un'autorità giudiziaria, se così previsto dal diritto nazionale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accesso ***diretto e immediato*** alle informazioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale.	3. L'accesso ***senza indugio*** alle informazioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, ***fra cui, se necessario, un provvedimento di un'autorità giudiziaria, se così previsto dal diritto nazionale***.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite dagli uffici per il recupero dei beni o da altre autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 possano essere presentate come prova dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro conformemente alle ***procedure previste dal diritto nazionale***.	4. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite dagli uffici per il recupero dei beni o da altre autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 possano essere presentate come prova dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro conformemente alle ***norme procedurali degli Stati membri e agli obblighi loro spettanti a norma dell'articolo 6 TUE***.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto

	nazionale, ivi compresi gli obblighi degli Stati membri a norma dell'articolo 6 TUE.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne un'eventuale confisca ai sensi ***dell'articolo*** 12.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ***e proporzionate*** per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne un'eventuale confisca ***e custodia*** ai sensi ***degli articoli*** 12***, 13, 14, 15 e 16, nonché per garantire il diritto delle vittime al risarcimento e alla restituzione conformemente alle disposizioni della presente direttiva***.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le misure di congelamento includono azioni immediate da intraprendere, se necessario, al fine di conservare i beni.	***soppresso***

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri consentono agli uffici per il recupero dei beni di intraprendere azioni immediate ***ai sensi del paragrafo 2*** fino all'emissione di un provvedimento di congelamento ai sensi del paragrafo 1. La validità di tali misure di	3. ***Ove necessario ai fini della conservazione dei beni,*** gli Stati membri consentono agli uffici per il recupero dei beni***, o ad altre autorità competenti conformemente al diritto nazionale,*** di intraprendere azioni immediate fino

congelamento urgenti temporanee non supera i sette giorni.	all'emissione di un provvedimento di congelamento ai sensi del paragrafo 1. La validità di tali misure di congelamento urgenti temporanee non supera i sette giorni.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I beni in possesso di terzi possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai sensi dei paragrafi 1***, 2*** e 3 ove necessario per garantire un'eventuale confisca ai sensi dell'articolo 13.	4. I beni in possesso di terzi possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai sensi dei paragrafi 1 e 3 ove necessario per garantire un'eventuale confisca ai sensi dell'articolo 13.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento ai sensi dei paragrafi 1***, 2***, 3 e 4 siano emessi da un'autorità competente e siano adeguatamente motivati.	5. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 siano emessi da un'autorità competente e siano adeguatamente motivati. ***Qualora il provvedimento di congelamento a norma della presente direttiva sia stato emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale prevede che tale provvedimento sia convalidato o annullato da un'autorità giudiziaria senza indebito ritardo.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il provvedimento di congelamento di cui al paragrafo 1 resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti senza indugio al loro proprietario. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.	6. Il provvedimento di congelamento di cui al paragrafo 1 resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti senza indugio al loro proprietario ***o alla persona alla quale i beni erano stati sequestrati***. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la possibilità di procedere al congelamento sulla base di altri motivi giuridici.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali ***e*** proventi derivanti da un reato dopo una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali**,** proventi ***o beni*** derivanti da un reato dopo una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato***, o*** di ***altri*** beni ***di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi*** acquisiti da un indagato ***o*** imputato.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato ***e*** di beni ***strumentali*** acquisiti ***o altrimenti trasferiti direttamente o indirettamente a terzi*** da un indagato***,*** imputato ***o condannato***. ***Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per consentire la confisca di beni, diversi dai proventi e dai beni strumentali ed entro il valore corrispondente a tali proventi e beni strumentali, che sono stati trasferiti da un indagato, imputato o condannato a terzi.***

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 non incide sui diritti dei terzi in buona fede.	2. Il paragrafo 1 non incide sui diritti dei terzi in buona fede. ***Nel caso in cui i proventi materiali o i beni materiali trasferiti derivino direttamente da una condotta criminosa, spetta all'interessato avente una stretta affiliazione con l'indagato o l'imputato l'onere di dimostrare che l'acquisto dei beni confiscati è avvenuto in buona fede e con la dovuta diligenza.*** ***In tutti gli altri casi, il giudice deve stabilire, sulla base di tutte le circostanze comprovate del caso, che i terzi beneficiari sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli strumenti, i proventi o i beni trasferiti sono direttamente o indirettamente connessi a una condotta criminosa o che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca. Tali fatti e circostanze da cui si può dedurre che lo scopo del trasferimento o***

	dell'acquisizione era quello di evitare la confisca includono il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente sproporzionato rispetto al valore di mercato.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti dell'interessato siano rispettati, anche concedendo l'accesso a un difensore, accordando l'accesso al fascicolo, nonché garantendo il diritto ad essere ascoltato su questioni di diritto e di fatto.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) malattia dell'indagato o imputato;	a) malattia dell'indagato o imputato***, se ciò comporta la scadenza dei termini previsti nel diritto nazionale per quanto riguarda la responsabilità penale***;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) immunità dell'indagato o imputato dall'azione penale, come previsto dal diritto nazionale;	d) immunità dell'indagato o imputato dall'azione penale, come previsto dal diritto nazionale ***o internazionale***;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) prescrizione dei termini stabiliti dal diritto nazionale, laddove tali termini non siano sufficientemente estesi da consentire un'efficace indagine ed esercizio dell'azione penale riguardo ai reati rilevanti.	***soppresso***

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La confisca in assenza di una condanna è limitata ai reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e solo nella misura in cui l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino tutti gli elementi del reato.	2. La confisca in assenza di una condanna è limitata ai reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e solo nella misura in cui l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino tutti gli elementi del reato. ***I beni strumentali, i proventi e i beni da confiscare devono essere collegati direttamente o indirettamente al reato. Per determinare il collegamento, sono prese in considerazione tutte le circostanze del caso e tutti gli elementi di prova presentati nel procedimento. L'onere della prova spetta alla pubblica accusa.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima che l'autorità giudiziaria emetta un provvedimento di confisca ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell'interessato, anche accordando l'accesso al fascicolo e il diritto ad essere ascoltato su questioni di diritto e di fatto.	3. Prima che l'autorità giudiziaria emetta un provvedimento di confisca ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell'interessato, anche ***garantendo l'accesso a un difensore,*** accordando l'accesso al fascicolo e il diritto ad essere ascoltato su questioni di diritto e di fatto.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i beni sono congelati nel contesto di un'indagine relativa a un reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale;	a) i beni sono congelati nel contesto di un'indagine relativa a un reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale ***o in connessione ad essa***;

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'autorità giudiziaria nazionale è convinta che i beni congelati siano derivati da reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale.	c) l'autorità giudiziaria nazionale è convinta che***, sulla base di tutti gli elementi di prova presentati,*** i beni congelati siano derivati da reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale ***o in connessione ad essa***.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel determinare se i beni congelati derivino da reati si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del loro proprietario.	2. Nel determinare se i beni congelati derivino da reati si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del loro proprietario. ***L'onere della prova spetta alla pubblica accusa.***

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima che l'autorità giudiziaria emetta un provvedimento di confisca ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell'interessato, anche accordando l'accesso al fascicolo e il diritto ad essere ascoltato su questioni di diritto e di fatto.	4. Prima che l'autorità giudiziaria emetta un provvedimento di confisca ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell'interessato, anche ***garantendo l'accesso a un difensore,*** accordando l'accesso al fascicolo e ***assicurando*** il diritto ad essere ascoltato su questioni di diritto e di fatto.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***valutano se adottare*** misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.	2. Gli Stati membri ***adottano le*** misure ***necessarie*** che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale***, fatto salvo l'articolo 18 della presente direttiva***.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il provvedimento di confisca non incida sul diritto delle vittime di ottenere tale risarcimento.	Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano ***in via prioritaria*** le misure necessarie per garantire che il provvedimento di confisca non incida sul diritto delle vittime di ottenere tale risarcimento ***per danni materiali o immateriali, secondo un ordine di priorità determinato dal diritto nazionale***.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione e gli Stati membri agevolano il coordinamento tra le autorità competenti e con i paesi terzi laddove i beni strumentali, i proventi e i beni siano stati confiscati a seguito della violazione di misure restrittive.
	La Commissione emana orientamenti sull'uso degli strumenti, dei proventi e dei beni confiscati a fini di indennizzo, restituzione e risarcimento nei confronti degli Stati, in particolare nelle circostanze di una guerra di aggressione nella misura in cui gli interessi in gioco sono direttamente o indirettamente interessati dalle attività criminali contemplate dalla presente direttiva.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento
	Gli Stati membri provvedono affinché, in conseguenza di un reato e conformemente al loro ordinamento giuridico nazionale, il pubblico interessato goda di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti contemplati dalla presente direttiva, ad esempio in qualità di parte civile.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione.	1. Gli Stati membri provvedono a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione***, anche attraverso le misure di cui all'articolo 17, paragrafo 2***.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati, prima di emanare un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, procedano a una valutazione dei costi che possono derivare dalla gestione dei beni oggetto di tale eventuale provvedimento, al fine di preservare e ottimizzare il valore di tali beni fino alla loro destinazione.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati, prima di emanare un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, procedano a una valutazione dei costi che possono derivare dalla gestione dei beni oggetto di tale eventuale provvedimento, al fine di preservare e ottimizzare il valore di tali beni fino alla loro destinazione***, a meno che l'urgenza di un caso non richieda la***

	rinuncia a tale misura. Qualsiasi decisione delle autorità competenti di rinunciare a tale valutazione dei costi è debitamente giustificata.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i beni congelati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, possano essere trasferiti o venduti prima dell'emissione di un provvedimento di confisca ***in*** uno o più dei seguenti casi:	1. Gli Stati membri provvedono affinché i beni congelati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, ***non*** possano essere trasferiti o venduti prima dell'emissione di un provvedimento di confisca***, ad eccezione di*** uno o più dei seguenti casi:

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore;	a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore ***a una velocità superiore rispetto al periodo di svolgimento del procedimento***;

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore;	b) i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore ***di mercato***;

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***i beni sono troppo difficili da amministrare, o la loro gestione richiede*** condizioni ***particolari*** e competenze non facilmente disponibili.	c) ***la gestione dei beni richiede particolari*** condizioni e competenze ***che*** non ***sono*** facilmente disponibili.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi del proprietario dei beni, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi di fuga, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita pre-confisca, tale operazione sia comunicata al proprietario dei beni che possono esserne oggetto e questi possa essere sentito in merito. Il proprietario ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie***, idonee e proporzionate*** per garantire che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi del proprietario dei beni, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi di fuga, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita pre-confisca, tale operazione sia comunicata al proprietario dei beni che possono esserne oggetto e questi possa essere sentito in merito***, se necessario, fornendo ogni garanzia del fatto che, se è dimostrata l'innocenza del proprietario, sarà concesso un risarcimento in conformità con il diritto nazionale***. Il proprietario ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca ***dovrebbero essere*** accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli acquirenti terzi dei beni messi in vendita da azioni di ritorsione, per garantire che i beni venduti non siano restituiti a persone condannate per i reati di cui all'articolo 2.	3. Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca ***sono*** accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria ***definitiva*** sulla confisca. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli acquirenti terzi dei beni messi in vendita da azioni ***o minacce*** di ritorsione, per garantire che i beni venduti non siano restituiti a persone condannate per i reati di cui all'articolo 2.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***possono chiedere*** che i costi della gestione dei beni congelati siano posti a carico del titolare effettivo.	4. ***Se previsto dal diritto nazionale,*** gli Stati membri ***chiedono*** che i costi della gestione dei beni congelati siano posti***, almeno in parte,*** a carico del titolare effettivo.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 11, i provvedimenti di confisca ai sensi degli articoli da 12 a 16, e i provvedimenti di vendita dei beni ai sensi dell'articolo 20 siano comunicati all'interessato esponendo i motivi della misura.	Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 11, i provvedimenti di confisca ai sensi degli articoli da 12 a 16, e i provvedimenti di vendita dei beni ai sensi dell'articolo 20 siano comunicati all'interessato esponendo i motivi della misura. ***Gli interessati sono inoltre informati dei loro diritti e dei mezzi di ricorso disponibili a norma dell'articolo 23.***

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11 abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento in sede giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale. Qualora il provvedimento di congelamento sia emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale prevede che esso sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11 abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento in sede giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale. Qualora il provvedimento di congelamento sia emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale prevede che esso sia sottoposto alla convalida o al riesame ***entro un termine congruo*** da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di provvedimenti di confisca ai sensi ***degli articoli 14 e 16***, tali circostanze comprendono i fatti ***specifici*** e ***gli elementi di prova disponibili sulla base*** dei ***quali*** i beni ***in questione sono considerati come*** derivanti da ***condotte criminose***.	In caso di provvedimenti di confisca ai sensi ***dell'articolo 13***, tali circostanze comprendono i fatti e ***le circostanze su cui si basa la conclusione che il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione*** dei ***beni aveva lo scopo di evitarne la confisca o che*** i beni ***strumentali, i proventi o i beni trasferiti erano direttamente o indirettamente collegati o*** derivanti da ***una condotta criminale. Detti fatti e circostanze possono includere il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo notevolmente sproporzionato rispetto al valore di mercato.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 15, tali circostanze comprendono i fatti e gli elementi di prova sulla base dei quali l'autorità giudiziaria nazionale ha concluso che si configurano tutti gli elementi del reato.	In caso di provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 15, tali circostanze comprendono i fatti e gli elementi di prova sulla base dei quali l'autorità giudiziaria nazionale ha concluso che si configurano tutti gli elementi del reato ***e che i beni in questione sono ritenuti beni derivanti o connessi direttamente o indirettamente a condotte criminali***.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) le misure adottate per garantire il risarcimento e la restituzione conformemente alla presente direttiva;

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e loro eventuali aggiornamenti, entro tre mesi dall'adozione.	3. ***Gli uffici per il recupero dei beni, gli uffici per la gestione dei beni e le altre autorità competenti operano in stretta collaborazione con la Commissione per monitorare regolarmente l'attuazione della presente direttiva nonché per scambiare esperienze e migliori pratiche sul modo di garantire il risarcimento delle vittime e l'utilizzo dei beni confiscati per scopi pubblici o sociali.*** Gli Stati membri

	comunicano alla Commissione le loro strategie, e loro eventuali aggiornamenti, entro tre mesi dall'adozione.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Risorse	Risorse ***e formazione***

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni ***e*** gli uffici per la gestione dei beni che svolgono i compiti definiti dalla presente direttiva dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle appropriate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.	***1.*** Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni***,*** gli uffici per la gestione dei beni ***e altre autorità competenti*** che svolgono i compiti definiti dalla presente direttiva dispongano di ***sufficiente*** personale adeguatamente qualificato e delle appropriate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le specificità nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di

polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nell'identificazione, nel tracciamento e nel recupero dei beni e nelle procedura di confisca, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata e uno scambio di migliori prassi a livello dell'Unione per assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. La formazione specializzata riguarda l'uso pratico degli strumenti disponibili per l'identificazione, il tracciamento e il recupero dei beni, nonché per la cooperazione tra le diverse autorità e per la tutela dei diritti delle persone interessate.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Recupero e confisca dei beni
Riferimenti	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 22.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 15.9.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	15.12.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Sergey Lagodinsky 26.10.2022
Esame in commissione	24.1.2023
Approvazione	21.3.2023
Esito della votazione finale	+: 20 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Buda, Pascal Durand, Virginie Joron, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20	+
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Gilles Lebreton
PPE	Pascal Arimont, Daniel Buda, Frances Fitzgerald, Antonius Manders, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Pascal Durand, Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Tiemo Wölken, Lara Wolters
The Left	Manon Aubry
Verts/ALE	Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti